

IN EVIDENZA

IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA LE SANZIONI
SULL'OBBLIGO DEL POS

DECRETO DIGNITÀ, NOVITÀ IN MATERIA
DI CONTRATTI A TERMINE

PENSIONI: COEFFICIENTI PER LA TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE, APPLICABILI DAL 2019



Licenze

- **Vendo** "licenza" autotrasporto merci c/terzi illimitata ed Autotreno SCANIA - 4 assi (immatricolato 2003) con rimorchio (imm. 2005). Allestimenti Gru Fassi 455 (7 + 4 Sfilati idraulici con JIB) installata 2014. Per info 339 1787830.
- **Cedo o affitto** per raggiunti limiti di età avviata attività di estetica e centro abbronzatura in importante centro della Bassa Friulana. Contattare solo se realmente interessati, a ore serali. Tel. 370 3011994.
- **Cedo** negozio di parrucchiere misto in ottime condizioni con arredamento semi nuovo sito nel comune di Fagagna. Telefonare al numero 0432 810116 ore ufficio.
- **Cedesi** attività ben avviata di commercio al dettaglio di generi alimentari vari in particolare affettati, prodotti confezionati pronti e lattiero-caseari nei pressi di piazzale Oberdan a Udine. Tel. 347 2536833
- **Vendo**, per pensionamento, attività avviata di parrucchiere, completa di arredamento con 8 postazioni da lavoro. L'attività si trova a Osoppo (UD) in via Fabbris 36. Per informazioni contattare 349 8697446.
- **Vendo/affitto** attività di lavasecco avviata a Mariano del Friuli in posizione ottima e di passaggio. Possibilità anche di vendita dell'immobile. Per informazioni rivolgersi al 347 6627073 o 0481 69383.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** a Trieste - Zona Industriale - locale di 120 mq circa, uso studio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Per informazioni tel. 040/383838 in orario d'ufficio.
- **Vendo** recente capannone di 1800 mq circa con uffici-bagni-mensa-spogliatoi con 400 mt terreno recintato uscita Autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347 8419507.
- **Vendo** causa cessata attività, capannone industriale mq 1000 con uffici e abitazione mq 300 ed esterno mq 10.000. Vendo anche macchine utensili complete, prezzo interessante. Tel. 0481 411151.
- Trieste - zona industriale - **affittasi** locale 150 mq circa, uso officina, magazzino, posteggio, riscaldamento autonomo, classe energetica D. Per informazioni telefonare allo 040 383838 orario ufficio.

Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.

- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.
- **Vendo** trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 339 4592565.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormons con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 339 3281041.
- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432.775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339.4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434.81626.

Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973.

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVIII - N. 7 - 2018

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Ketty Downey, Severina Pertoldi, Isabella Plazzotta, Alberto Rossit, Paolo Soloperto

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di agosto 2018 pag. 4

Il Consiglio di Stato bocchia le sanzioni
sull'obbligo del POS pag. 5

Scadenze lavoro

Scadenze del mese
di agosto e settembre 2018 pag. 6

Scadenze del mese di luglio 2018 pag. 7

Normativa del lavoro

Decreto Dignità - novità in materia
di contratti a termine pag. 8

Procedura DPA, richiesta preventiva
per la fruizione dei benefici
normativi e contributivi pag. 9

Beneficio per l'assunzione
di lavoratori che fruiscono dell'assegno
di ricollocazione pag. 9

Pagamento delle retribuzioni
con modalità tracciabili,
ulteriori chiarimenti pag. 10

Ambiente

RAEE: dal 15 agosto in vigore
la nuova classificazione pag. 11

Nuovi criteri per il recupero
del conglomerato bituminoso pag. 12

Pensioni

Coefficienti per la trasformazione
del montante, applicabili dal 2019 pag. 13

Dalle province

pag. 14

Scadenze di agosto 2018

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8-20.8.2018** possono essere effettuati **entro il 20.8.2018** senza alcuna maggiorazione.

LUNEDÌ 20 AGOSTO

VERSAMENTO:

- dell'**iva** relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2018
- rata del **saldo IVA 2017** per chi ha scelto il pagamento rateale (dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile) oltre alla maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 16/03)
- rata degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2018 per i **titolari di partita Iva** che hanno scelto il pagamento rateale (terza rata) con quantificazione degli interessi di rateazione
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di luglio
- versamento Il quota fissa 2018 dei **contributi Inps** dovuti da artigiani e commercianti sul reddito minimale
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di luglio
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in luglio ai lavoratori parasubordinati
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in luglio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000,00

DICHIARAZIONI 2018: versamento **con maggiorazione dello 0,40%** sia per i **contribuenti non titolari di partita Iva** che **titolari di partita Iva** relativo ai seguenti tributi:

- **IRPEF, addizionali IRPEF o IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018);**
- **IVA annuale** relativa al 2017 con la maggiorazione dell'1,6% (0,40% per mese o frazione di mese successiva al 16/03) per il versamento in unica soluzione oppure versamento in forma rateale (max 5 rate) maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese al 2 luglio e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte;
- **imposte sostitutive** liquidate in dichiarazione dei redditi:
 - **cedolare secca** (saldo 2017 e primo acconto 2018);
 - imposta sostitutiva contribuenti **minimi, forfetari e forfetari "start-up"** (saldo 2017 e primo acconto 2018);
 - imposta sul valore degli immobili situati all'estero da parte dei soggetti residenti (**IVIE**) (saldo 2017 e primo acconto 2018);
 - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte dei soggetti residenti (**IVAFE**) (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- **rate** successive alla prima relative alla **rettifica IVA contribuenti nuovi minimi;**
- **acconto** del 20% dell'imposta sui redditi assoggettati a **tassazione separata;**



- saldo 2017 e del primo acconto 2018 dei **contributi INPS** dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
- **studi di settore:** versamento Iva da adeguamento e dell'eventuale maggiorazione del 3%;
- **IRAP** versamento del saldo 2017 e del primo acconto 2018.

CCIAA: versamento con modello F24 con la maggiorazione dello 0,40% del diritto annuale per il 2018.

Inail autoliquidazione: versamento della terza rata.

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell'apposita dichiarazione relativa al mese di luglio.

Enasarco: versamento dei contributi riferiti al 2° trimestre 2017 relativi agli agenti e rappresentanti.

SCADENZA DI SABATO 25 PROROGATO A LUNEDÌ 27 AGOSTO

Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi mensili di luglio.

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/08/2017 senza opzione per la cedolare secca.

VENERDÌ 31 AGOSTO

DICHIARAZIONI 2018:

- per i contribuenti **non titolari di partita Iva** che hanno scelto il pagamento rateale versamento della terza rata con quantificazione degli interessi di rateazione;
- per i contribuenti **non titolari di partita Iva** che hanno scelto sia il versamento **con la maggiorazione dello 0,40% che il pagamento rateale** versamento della seconda rata con quantificazione degli interessi di rateazione.

Mod. 730: il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto).

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di luglio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.

Il Consiglio di Stato bocchia le sanzioni sull'obbligo del POS

La vicenda dell'obbligo di accettare pagamenti effettuati anche attraverso carte di debito è nota.

Con il cosiddetto "Decreto crescita" del 2012 veniva introdotta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

Interessati a tale obbligo erano tutte le categorie produttive, quindi non solo artigiani e commercianti ma anche gli esercenti arti e professioni. Per la concreta attuazione del provvedimento la norma prevedeva l'emanazione di uno o più decreti attuative con i quale venissero disciplinati gli (eventuali) importi minimi oltre che modalità e termini di attuazione. In buona sostanza il "Decreto sviluppo" aveva creato un quadro di massima delegando al MISE (ministero per lo sviluppo economico) di concerto con il MEF (ministero economia e finanza) il compito di disciplinarne gli aspetti pratici.

Nel 2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha infine emanato le specifiche disposizioni attuative dell'obbligo in esame. Ma né il "Decreto crescita" né le successive disposizioni del MISE hanno previsto sanzioni per la mancata ottemperanza a questa disciplina.

Tant'è che il MEF, in risposta a una interrogazione parlamentare del 2014, dopo aver riepilogato l'articolato percorso normativo, ha preso atto dell'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Forense in base alla quale non risulta associata alcuna sanzione in capo al professionista che non predisporre la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica.

Il MISE è corso ai ripari e, di concerto con il MEF, ha perciò preparato uno schema di decreto contenente il regime sanzionatorio mancante, decreto per il quale ha richiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con il Parere 1.6.2018, n. 1446, ha "bocciato" lo schema di Decreto contenente queste norme sanzionatorie.

Innanzitutto Il Consiglio di Stato ha rilevato che il "Decreto crescita" non indicava i limiti ed i criteri da utilizzare per i necessari interventi normativi inerenti alla sanzione pecuniaria (minima e massima) / Autorità competente ad irrogare la sanzione / procedura applicabile. Ha poi censurato la previsione effettuata dal MISE di individuare nell'art. 693, Codice penale la norma di riferimento per la determinazione della sanzione applicabile, articolo che prevede che il soggetto che rifiuta di ricevere monete aventi corso legale nello Stato una sanzione amministrativa fino a € 30.

La bocciatura è derivata dall'incompatibilità tra il "Decreto sviluppo" e l'art. 23 della Costituzione in quanto tale decreto, pur enunciando i contenuti della delega (modalità / termini / importo delle sanzioni), non soddisfaceva il vincolo costituzionale in materia di riserva di legge.

In particolare, la legge deve necessariamente prevedere

"gli elementi essenziali della fattispecie che concorrono ad identificare la prestazione demandando, per contro, alle norme regolamentari la individuazione degli elementi non essenziali o secondari, fermo restando la specificazione di criteri e principi direttivi atti a orientare, delimitare e controllare in modo adeguato le determinazioni discrezionali adottabili in sede di completamento della disciplina". Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- la determinazione della sanzione rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, quindi non integrabile su base regolamentare;
- i criteri e i principi direttivi a cui il potere esecutivo deve attenersi nel completamento della disciplina non sono sufficientemente delineati.

Merita altresì evidenziare che il Consiglio di Stato, prescindendo da quanto sopra indicato, non ha considerato condivisibile neppure il riferimento alla sanzione prevista dal citato art. 693 in quanto finalizzata alla tutela di un differente interesse, ossia alla regolazione del mercato e non della moneta.

In conclusione ha "suggerito" di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione dell'obbligo in esame all'interno dell'ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali / professionali.

Considerazioni finali: fa davvero una gran brutta impressione vedere che il legislatore tributario non è stato in grado di formulare un obbligo di legge rispettando a sua volta quanto previsto dalla legge. L'ennesimo pasticcio è lo specchio fedele dell'incapacità di produrre buone norme, magari poche chiare e costanti in modo da mettere il cittadino/contribuente nella condizione di rispettarle. Ed è indice di quanta poca attenzione ci sia per il mondo produttivo.





Scadenze del mese di agosto e settembre 2018

SCADENZE NORMATIVE

31 luglio	<p>CCRL Alimentare-Panificazione, quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale: le imprese verseranno la ritenuta operata pari a 25€ sulla retribuzione del mese di giugno 2018 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale entro il 31 luglio 2018 sul c/c bancario presso la Banca nazionale del lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.L.C. Federazione lavoratori costruzioni (Fonti: art. 13 "Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale" - CCNL Legno-Lapidei dd. 13/03/2018)</p>
16 agosto → 20 agosto	<p>Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata - coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00337205 (Fonti: nota Inail n. 1387 del 22.01.2018)</p>
30 settembre	<p>Contributi regionali per assunzioni-stabilizzazioni: entro il 30 settembre devono essere presentate le istanze preventive all'assunzione/stabilizzazione relative all'anno 2018 (comprese quelle che avverranno nel trimestre ottobre/dicembre), tramite il formulario online disponibile sul sito della regione</p>

SCADENZE CONTRATTUALI

Nel mese di **agosto 2018** non ci sono variazioni contrattuali previste nel settore dell'artigianato. Per il mese di **settembre 2018** le scadenze sono le seguenti:

AREA MECCANICA

Accordo di rinnovo 24.04.2018

Seconda e ultima tranche aumento retributivo

SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Livello	Incremento dal 01/09/2018	Livello	Incremento dal 01/09/2018
1Q	26,07	3	22,03
1	26,07	4	20,76
2	24,26	5	20,00
2B	22,91	6	19,07

Per il solo Settore metalmeccanica e installazione di impianti, dal 1° settembre 2018:

- l'indennità di trasferta aumenta da € 30,99 a € 35,00
- l'indennità di reperibilità su 24 ore aumenta da € 10,33 a € 13,00, mentre la reperibilità su 16 ore aumenta da € 5,16 a € 7,00.

SETTORE ORAFO, ARGENTIERO ED AFFINI

Livello	Incremento dal 01/09/2018	Livello	Incremento dal 01/09/2018
1Q	26,07	4	20,80
1	26,07	5	20,00
2	24,29	6	18,96
3	22,11		

SETTORE ODONTOTECNICO

Livello	Incremento dal 01/09/2018	Livello	Incremento dal 01/09/2018
1S	27,43	4	20,00
1	24,81	5	19,15
2	23,50	6	18,43
3	21,24		

AREA TESSILE-MODA E AREA CHIMICA-CERAMICA

CCNL 03.12.2017

Seconda tranche Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/07/2016-31/12/2017 per l'Area Tessile-Moda e dal



01/01/2017 al 31/12/2017 per l'Area Chimica-Ceramica, ai soli lavoratori in forza alla data del 14 dicembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) con la retribuzione di settembre 2018 verrà corrisposta la seconda e ultima tranches di "una tantum" pari a:

- 60 € per i settori dell'Area Tessile-Moda

- 40 € per i settori dell'Area Chimica-Ceramica

Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra. L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L'importo è stato quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti

a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo, e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018. L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.



Scadenze del mese di luglio 2018

A seguito di un refuso di stampa, si riportano le ulteriori scadenze relative al mese di luglio, non pubblicate su Informimpresa n. 6/2018

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI

CCNL 03.12.2017

Aumento retributivo per i soli livelli H1 e G1

Livello	Incremento dal 01/07/2018	
H1	14,70	Personale viaggiante (ex 4°)
G1	11,59	Personale viaggiante (ex 4°)

AREA COMUNICAZIONE

Accordo 27/02/2018-13/03/2018

Seconda tranches aumento retributivo

IMPRESSE ARTIGIANE

Livello	Incremento dal 01/07/2018	Livello	Incremento dal 01/07/2018
1A	21,08	4	15,00
1B	18,37	5 Bis	13,73
2	17,24	5	13,12
3	16,17	6	12,36

IMPRESSE PMI

Livello	Incremento dal 01/07/2018	Livello	Incremento dal 01/07/2018
1A	28,11	4	20,00
1B	24,50	5 Bis	18,30
2	22,98	5	17,49
3	21,56	6	16,47

CCNL LEGNO-LAPIDEI DD. 13/03/2018

Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

L'articolo 13 "Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale" ha disciplinato le modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Le aziende effettueranno una ritenuta di **25€ sulla retribuzione del mese di giugno 2018** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Il lavoratore può fare espressa **rinuncia alla trattenuta** entro il termine perentorio del 10 giugno 2018 mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.

Le imprese verseranno le somme di cui sopra **entro il 31 luglio 2018** sul c/c bancario presso la Banca nazionale del lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.L.C. Federazione lavoratori costruzioni.



Decreto Dignità - novità in materia di contratti a termine

Il Decreto Legge n. 87 del 10/07/2018 "Misure per il contrasto al precariato" c.d. "Decreto Dignità", in materia di contratti a termine, è entrato in vigore il 14 luglio 2018 (dovrà poi essere convertito in Legge dal parlamento entro 60 giorni).

Le nuove disposizioni si applicano:

- ai contratti di lavoro a tempo determinato **stipulati successivamente all'entrata in vigore** del decreto legge
- ai **rinnovi** ed alle **proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore** del decreto.

DURATA MASSIMA

Il testo modificato prevede che la durata dei contratti a tempo determinato diminuisce da 36 mesi a **24 mesi**. Il primo contratto a termine potrà avere una durata massima di **12 mesi**, e potrà essere stipulato senza causale.

Se il contratto viene stipulato fin da subito per un termine superiore ai 12 mesi, ma non oltre 24 mesi, deve essere indicata fin da subito la causale.

STIPULA DI UN CONTRATTO A TERMINE SUCCESSIVO AL PRIMO

In caso di stipula di un contratto a termine successivo al primo contratto a termine (definito dalla norma "rinnovo") si devono specificare le esigenze in base alle quali è stipulato, previste soltanto per le seguenti causali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
- Per ogni singolo contratto a termine rinnovato si applica un **incremento del costo contributivo** pari allo 0,5% da sommarsi al contributo pari all'1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.

PROROGHE

Il numero delle proroghe diminuisce da 5 a 4 fermo nel limite della durata massima di 24 mesi, con le seguenti nuove condizioni:

- il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi (senza causale)
- dopo i 12 mesi il contratto può essere prorogato solo in presenza della causale.

Dalla quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

TUTELE

Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

(Fonti: Decreto Legge cd. Decreto Dignità n. 87 del 10/07/18 nella G.U.)

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
AIUTIAMO LE IMPRESE A
COSTRUIRE SOLIDE BASI**

LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA
Lo strumento agevolativo, gestito da Mediocredito Centrale e Artigiancassa, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA



Procedura DPA, richiesta preventiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

Dal 9 luglio 2018 è disponibile sul sito dell'INPS il sistema **Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)**, attraverso il nuovo sistema è possibile **anticipare** la verifica della regolarità ed acquisire **l'esito del Durc** a partire dal mese in cui l'agevolazione viene fruita.

Il nuovo sistema consentirà di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruita nonché assicurare che la verifica non sia successiva rispetto alla fruizione dell'agevolazione denunciata nei flussi UniEmens.

Il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - prevede che l'azienda dichiari, attraverso un **modulo telematico**, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutti i mesi rientranti nel periodo di permanenza del titolo medesimo. La DPA provvederà ad effettuare un'interrogazione della piattaforma **Durc On Line**, e l'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e confermerà o meno all'utente la legittimità della fruizione dei benefici.

ISTRUZIONI OPERATIVE

All'interno dell'applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul sito Inps è disponibile il modulo telematico "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi", con il quale **si comunicherà la volontà di usufruire di un beneficio** nelle denunce UniEmens.

L'azienda potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

Oltre alla matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, si dovranno indicare i mesi per i quali lo stesso verrà fruito. Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura **Durc On Line la richiesta di verifica della**

regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità D.P.A. ne registrerà l'esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'**invito a regolarizzare**. Tale esito sarà visibile all'interno dell'applicazione Di.Res.Co., in calce al modulo trasmesso.

In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato verrà annotata la data di interrogazione, l'esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l'esito è stato registrato negli archivi.

L'indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensile. Il sistema D.P.A., infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line ogni mese, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito. Ciò significa **che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio** che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica della regolarità.

Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un **nuovo modulo** contenente i nuovi dati di riferimento. Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema D.P.A., all'approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l'invio di un'eventuale ulteriore richiesta.

(Fonti: messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018)

Beneficio per l'assunzione di lavoratori che fruiscono dell'assegno di ricollocazione

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto un nuovo beneficio contributivo per il datore di lavoro che **assume a tempo indeterminato o determinato** un lavoratore che **usufruisce dell'assegno di ricollocazione**.

In tale caso, al datore di lavoro viene riconosciuto l'esonero dal versamento del **50% dei contributi previdenziali** complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **nel limite massimo di € 4.030** annui.

L'esonero è riconosciuto per una **durata** non superiore a:

a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a **tempo indeterminato**;

b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a **tempo determinato**.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga **trasformato** in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. Il beneficio compete a condizione che l'impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all'INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell'assegno di ricollocazione.



L'importo annuo di 4.030€ è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Al fine della fruizione di tale incentivo, si devono attendere le istruzioni Inps.

BENEFICI PER IL LAVORATORE

Per il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, **accetta l'offerta di un contratto di lavoro** con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un **duplice beneficio**:

- a) **l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione** del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- b) la corresponsione, da parte dell'INPS di un **contributo mensile pari al 50%** del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

(Fonti: articolo 24-bis D.Lgs. 148/2015, circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 07.06.2018)

Pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili, ulteriori chiarimenti



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una nota con la quale fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alla nota già emanata lo scorso mese di maggio 2018.

MEZZI DI PAGAMENTO CON STRUMENTI ELETTRONICI

La nota chiarisce che rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" il versamento degli importi dovuti effettuato **su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche** laddove la carta **non sia collegata ad un IBAN**; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche "prestatori" (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attra-

verso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";
- il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La nota fornisce inoltre indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo, per i datori di lavoro e i committenti, di corrispondere le **retribuzioni esclusivamente con modalità tracciabili**, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 con decorrenza dal 1° luglio 2018.

La norma dispone che per la violazione di tale obbligo è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa** da 1.000€ a 5.000€, sanzione che, come già chiarito dallo stesso Ispettorato nella nota n. 4538/2018, può essere applicata nella misura **ridotta ad un terzo** del massimo previsto, pari a **1.666,66€**, in virtù dell'articolo 16 della legge n. 689/1981.

A tale riguardo, l'Ispettorato chiarisce che:

- l'applicazione della **sanzione prescinde dal numero dei lavoratori interessati** dalla violazione
- vanno applicate **tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito**; a titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione sarà pari a: euro 1.666,66 x 3 mesi = € 5.000.

(Fonti: nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. N. 5828 del 04.07.2018, Legge di Bilancio 2018 art. 1, commi 910-913, legge n. 205/2017)



RAEE: dal 15 agosto in vigore la nuova classificazione

Dal 15 agosto 2018 cambia il sistema di classificazione delle **apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)** e viene di conseguenza ampliato il ventaglio delle apparecchiature interessate dalle disposizioni in materia.

Dall'attuale sistema di classificazione in 10 categorie sulla base della "tipologia di apparecchiatura" (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, ecc.), infatti, si passa ad una classificazione in **6 categorie** sulla base dei seguenti parametri: tipologia, dimensioni, mix dei due.

a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua".

CHI SONO I PRODUTTORI DI AEE E QUALI SONO I LORO OBBLIGHI

In base al D.Lgs. 49/2014 (art. 4 comma 1 lett. g), è produttore di AEE chi:

- Produce, vende o immette per primo (marchio proprio) una AEE in Italia

Classificazione AEE fino al 15 agosto 2018	Classificazione AEE dopo il 15 agosto 2018
1. Grandi elettrodomestici	1. Apparecchiature per lo scambio di illuminazione
2. Piccoli elettrodomestici	2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq
3. Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni	3. Lampade
4. Apparecchi di consumo e pannelli fotovoltaici	4. Apparecchi di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna > 50 cm)
5. Apparecchi di illuminazione	5. Apparecchi di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna > 50 cm)
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)	6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
7. Giocattoli e apparecchi per il tempo libero e lo sport	
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)	
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo	
10. Distributori automatici	

Il risultato è un inevitabile inclusione, tra le AEE soggette alle disposizioni del D.Lgs. 49/2014, di apparecchiature prima escluse semplicemente perché prive di collocazione negli elenchi organizzati "per tipologia".

Non cambia in alcun modo, invece, la definizione di AEE, ovvero "le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore

- Importa AEE da fuori Italia e le rivende in Italia
- Immette AEE in Italia direttamente al consumatore tramite vendite online

I produttori di AEE sono tenuti a finanziare il recupero delle apparecchiature quando giungono a fine vita (RAEE). Gli adempimenti cambiano a seconda che i rifiuti delle apparecchiature siano di tipo "domestico" (RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) oppure



di tipo "professionale" (gli altri), ma sostanzialmente sono così riassumibili:

- Aderire ad uno dei consorzi di produttori esistenti (Ecoped, Ecodom, Ecolamp, Remedia, ecc.)
- A seguito dell'adesione al consorzio, iscriversi al Registro AEE (Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione RAEE)
- Finanziare il sistema mediante l'apposizione, su ogni apparecchiatura immessa sul mercato, dell'Eco-contributo RAEE
- Comunicare annualmente al Registro AEE i quantitativi di apparecchiature immesse sul mercato nazionale

Inoltre devono essere rispettate disposizioni precise in merito alla costruzione delle AEE, alla marcatura delle stesse, e devono essere fornite agli utilizzatori ed ai centri di raccolta specifiche informazioni sul corretto recupero/smaltimenti delle apparecchiature giunte a fine vita.

COSA DOVRANNO FARE I PRODUTTORI DI AEE GIÀ ISCRITTI AL REGISTRO AEE

Al momento nulla, la variazione della categoria d'iscrizione a seguito della nuova classificazione sarà operata d'ufficio dal "Registro AEE" per tutti i produttori e sistemi collettivi. Gli stessi riceveranno una PEC per confermare o meno l'avvenuta variazione.



COSA DOVRANNO FARE I NUOVI PRODUTTORI DI AEE NON ISCRITTI AL REGISTRO AEE

I produttori di AEE non iscritti al registro, e che sospettano di ricadere nel campo di applicazione delle disposizioni AEE a seguito della nuova classificazione, sono invitati a prendere contatto con gli uffici Ambiente di Confartigianato per valutare la propria posizione.

Per info consultare la guida del Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/comitato-di-vigilanza-e-controllo-raee-pile-e-accumulatori>

Nuovi criteri per il recupero del conglomerato bituminoso

Dal 3 luglio 2018 sono in vigore nuovi criteri affinché il conglomerato bituminoso trasportato presso gli impianti di recupero autorizzati al trattamento dello stesso, cessi di essere qualificato come rifiuto e possa essere utilizzato come materia ovvero come "granulato di conglomerato bituminoso" (Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69).

In sintesi:

- all'ingresso del fresato nell'impianto di recupero autorizzato deve essere effettuata una verifica visiva e un test sul materiale, con prelievo di campioni secondo UNI 10802. La frequenza campionamento deve avvenire con un campione ogni 3.000 m³, la verifica comprende analisi e test di cessione (che devono essere eseguiti da un laboratorio certificato)
- al termine del processo produttivo di ciascun lotto (3.000 mc), il gestore dell'attività di recupero redige

una dichiarazione sostitutiva (modello allegato al decreto) e la invia, tramite raccomandata o PEC, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ARPA.

Presso l'impianto di recupero o presso la **sede legale del produttore** devono essere conservati:

- copia della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- **per 5 anni**, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo di recupero di ciascun lotto (3.000 m³). Sono esentate da questo obbligo le imprese EMAS o UNI EN ISO 14001.

I titolari delle autorizzazioni in procedura semplificata che recuperano conglomerato bituminoso, hanno tempo fino al **31 ottobre 2018** per aggiornare le comunicazioni di recupero in procedura semplificata o presentare un'istanza di aggiornamento delle autorizzazioni.





Coefficienti per la trasformazione del montante, applicabili dal 2019

Con decreto 15 maggio 2018, pubblicato in G.U. n.131 dell'8 giugno 2018, sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica, da applicare alle prestazioni con decorrenza gennaio 2019. Come si evince dalla tabella che si allega, i nuovi coefficienti, estesi fino all'età di 71 anni, a parità di età anagrafica sono più bassi rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2018. L'applicazione degli stessi, quindi, - che coinvolge tutte le pensioni aventi decorrenza successiva a dicembre 2018 - determinerà, a parità di montante, un importo di pensione più basso rispetto a quello che si ottiene utilizzando i coefficienti attualmente in vigore.

COEFFICIENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE ETÀ	Valori fino al 2009	Valori dal 2010 al 2012	Valori dal 2013 al 2015	Valori dal 2016 al 2018	Valori dal 2019
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66			5,624%	5,506%	5,419%
67			5,806%	5,700%	5,604%
68			6,046%	5,910%	5,804%
69			6,283%	6,135%	6,021%
70			6,541%	6,378%	6,257%
71					6,513%

14° AI PENSIONATI

Con Messaggio Inps del 13 giugno 2018 n. 2389, è stato reso noto che unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018, l'istituto provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'art. 5 commi da 1 a 4, del d.l. 2 luglio 2007 n. 82, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

I requisiti anagrafici sono sempre gli stessi, nel mentre i redditi da considerare si ricorda che sono i seguenti:

- nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2018 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva)
- nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali esiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale pensioni conseguiti nel 2018, e i redditi diversi dal punto precedente, conseguiti nel 2017.

Il limite di reddito personale per quest'anno è fino a € 13.192,92.

I pensionati che non ricevano la somma nemmeno entro il mese di agosto 2018 e ritengano di averne diritto, previa verifica dell'importo accreditato, possono recarsi presso gli sportelli del patronato IINAPA di Confartigianato per l'inoltro della domanda all'Inps, muniti di documento di identità e ultima denuncia redditi di entrambi i coniugi (dato obbligatorio da indicare nella domanda pur se non rilevante).





Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire un'attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- **Accesso al credito e finanziamenti** (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735211-214
- **Normative di gestione contabile e gestione fatture elettroniche** (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- **Normative ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro** (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258

- **Normative di gestione dei rapporti di lavoro e gestione welfare aziendale** (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – dott.ssa Sara Olivieri (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati.

Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA ANNO 2018

Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio	Settembre
Rspg Aggiornamento (6, 10 e 14 ore) rischio basso – medio - alto	Ottobre
Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio	Ottobre
Sicurezza Lavoratori Aggiornamento (6 ore) rischio basso – medio - alto	Novembre
Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore)	Novembre

Gorizia

Chiusura uffici per ferie estive

Avvisiamo la Spettabile Clientela che gli uffici di Confartigianato Imprese Gorizia rimarranno chiusi per ferie dalle ore 13.00 di martedì 14 agosto a venerdì 24 agosto 2018.



Pordenone

Corso di formazione per preposti – D.Lgs. 81/08

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi di formazione in materia di sicurezza rivolto ai lavoratori che ricoprono il **ruolo di Preposto**, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08.

Il corso è rivolto agli operatori quali capisquadra, capireparto, capiufficio, responsabili di produzione, o comunque a tutte le figure che svolgono un ruolo effettivo ed attivo di controllo sulle fasi operative e sugli altri lavoratori.

Il corso, della durata di 8 ore, comprende tutti gli argomenti previsti dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Al termine del percorso formativo, previa

frequenza di almeno il 90% della durata prevista, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, il superamento della quale porterà al rilascio del relativo attestato.

N.B. Si ricorda che la formazione del preposto è integrativa alla formazione di base prevista per tutti i lavoratori (8-12-16 ore, a seconda della classificazione del rischio dell'azienda in base all'Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) e non la sostituisce in alcun modo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:

Ufficio Formazione - Manola Furlanetto 0434 509 250 / 269
- Jody Bortoluzzi 0434 509 261.

Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	SETTEMBRE	OTTOBRE
Ps - Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)		Udine
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)		Udine
Al M - Antincendio (rischio medio - 8 ore)	Udine	Udine
AggAl M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Udine	Udine
Al B - Antincendio (rischio basso - 4 ore)	Udine	Udine
Agg B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Udine	Udine
AggLAV – Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori (6 ore)	Udine	
LAV - Formazione di base dei lavoratori	Udine	Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori	Udine	
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori	Udine	
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore)	Udine	
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	Udine	Udine
Aggiornamento Ponteggi (4 ore)	Udine	
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	Udine	
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)		Udine
PRE - Preposto (8 ore)	Udine	
AggPRE - Aggiornamento Preposto (6 ore)	Udine	
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore)	Udine	
Anticaduta (8 ore), Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta e dei Sistemi Linea Vita		Udine

Fatturazione elettronica

Le nostre soluzioni per le imprese

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra privati, persone fisiche e giuridiche.

Questo cambiamento avrà un impatto importante sulle imprese, costituendo un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei processi di gestione dell'impresa.

Confartigianato Udine Servizi è pronta per supportare le imprese in questo delicato passaggio mettendo a disposizione uno **strumento semplice ed intuitivo** per emettere e ricevere le fatture elettroniche.



**Contatta con fiducia gli uffici di Confartigianato.
I nostri esperti sono a tua disposizione!**


Confartigianato
UDINE SERVIZI SRL

